

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

32.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 GENNAIO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FRANCESCO LUSSIGNOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione:		FALCIER ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053)	3
LUSSIGNOLI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . . .	3	LUSSIGNOLI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . . .	3, 4, 6 7, 8, 9, 10, 11
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		BENEVELLI LUIGI	6, 9
Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (<i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (2018);		DEGAN COSTANTE, <i>Ministro della sanità</i>	4 5, 7, 8, 9
CRISTOFORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151);		DEL MESE PAOLO	6, 9
		FALCIER LUCIANO	4
		MUSCARDINI PALLI CRISTIANA	4, 5, 6
		PALOPOLI FULVIO	10
		SCAGLIONE NICOLA, <i>Relatore</i>	4, 5, 7 8, 9, 10
		VENTRE ANTONIO	11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Luigi Rinaldi e Tina Anselmi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (2018); e delle proposte di legge Cristofori: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151); Falcier ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 agosto 1984; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cristofori: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali »;

e Falcier ed altri: « Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico ».

Riprendiamo l'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

(Procedure per i trasferimenti).

Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui agli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, può essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unità sanitaria locale della regione, con l'osservanza della procedura di cui ai commi successivi.

Il trasferimento è disposto mediante deliberazione di assenso dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate a condizione che esista la relativa vacanza di organico nella unità sanitaria locale di destinazione e sentito il parere dell'ufficio di direzione della stessa.

Il personale, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, può essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad unità sanitaria locale di diversa regione, con le procedure e alle condizioni di cui ai commi precedenti, alle quali è aggiunto l'obbligo di approvazione delle regioni interessate.

L'atto di trasferimento è comunicato entro sessanta giorni alla regione per le conseguenti modifiche nei ruoli nominativi regionali.

Gli onorevoli Mazzone, Del Donno, Muscardini Palli, hanno presentato il seguente emendamento 9. 1:

Al primo comma sostituire le parole: « Per un periodo di tre anni », con le seguenti: « In attesa del riordinamento dello istituto, per un periodo di due anni ».

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Ritengo che questo emendamento si illustri da sé. Non c'è alcun bisogno, infatti, di sottolineare l'esigenza che, in attesa del riordinamento dell'istituto, sia opportuno prevedere un periodo di due anziché di tre anni.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Sostanzialmente, non avrei molte difficoltà ad esprimere un giudizio favorevole sull'emendamento 9. 1, proprio perché lo ritengo idoneo a facilitare lo snellimento delle procedure concorsuali. Tuttavia, sono costretto ad esprimere parere contrario in quanto il periodo di tre anni, cui fa riferimento l'articolo 9 in questione, risulta coordinato con tutta una serie di altri termini cui fa riferimento l'articolo 8 che, del resto, abbiamo già approvato in linea di principio.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Associandomi alle considerazioni testé espresse dal relatore, anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mazzone ed altri 9. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Falcier, Del Mese, Poggiolini e Giovagnoli Sposetti hanno presentato il seguente emendamento 9. 11:

Al primo comma, terza riga, dopo le parole: « della presente legge » aggiungere le seguenti: « e solo successivamente all'esaurimento della sua applicazione relativamente ai posti vacanti per i quali sussistano le condizioni di attuazione della stessa ».

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento, affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Gli onorevoli Del Mese, Curci, Rinaldi e Meleleo hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, primo comma, sopprimere le parole: « escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali ».

9. 6.

L'onorevole Falcier ha presentato il seguente emendamento di identico tenore:

All'articolo 9, primo comma, sopprimere le parole da: « escluso » a: « apicali ».

9. 2.

Gli onorevoli Mazzone, Muscardini Palli e Del Donno hanno presentato il seguente emendamento di identico tenore:

Al primo comma sopprimere le parole: « escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali ».

9. 10.

LUCIANO FALCIER. In sede di comitato informale, esaminando la questione si è ritenuto che l'esclusione degli apicali dalla possibilità di trasferimento sia giustificabile finché permarrà la normativa che il Senato ci ha trasmesso relativamente agli apicali stessi. In seguito alla approvazione degli articoli precedenti, con i quali è stata prevista l'applicazione della sanatoria, a precise condizioni, anche agli apicali, sembra conseguente prevedere anche per

questi la possibilità di usufruire dei trasferimenti. Va certo precisato che l'eventuale richiesta di trasferimento potrà essere esaminata ed avere esito favorevole solo dopo la applicazione delle norme della sanatoria.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Sono favorevole all'accoglimento di questo emendamento.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Devo confessare che non percepisco questa correlazione così stretta tra il fatto di aver modificato l'articolo 7 rispetto al testo trasmessoci dal Senato e la possibilità di consentire i trasferimenti da USL a USL o addirittura, come prevede l'articolo successivo, i trasferimenti interregionali anche per le figure apicali.

Per la modifica dell'articolo 7 il Governo si era rimesso alla Commissione, ma la linea generale che esso segue è quella di considerare le figure apicali nella loro pregnanza dirigenziale nel servizio sanitario nazionale, cioè figure che devono essere particolarmente selezionate e devono anche essere soggette ad una normativa del tutto particolare.

A livello puramente esecutivo il sistema dei trasferimenti con il concorso delle tre volontà sembra certamente adottabile, rispetto alla attuale condizione di blocco sostanziale e rispetto alla necessità di determinare quindi una qualche mobilità; questo stesso sistema però, francamente, non può essere ritenuto congruo per le figure apicali. Sia pure con il concorso delle tre volontà, infatti, noi creiamo in questo settore una mobilità che, anche con quel tipo di salvaguardia, assimila sempre di più le figure apicali a quelle della generalità dei dipendenti.

Per queste considerazioni che ho brevemente illustrato, tenendo conto della necessità di mantenere una serie di equilibri, che possono comunque essere soggetti a modifica e allentamento così come abbiamo sostanzialmente contribuito a fare per altri aspetti, nonché coerentemente con il parere contrario già da me espresso a

proposito dei concorsi riservati per i così detti « gettonati » (per i quali forse c'era maggiore ragione di collegamento con l'articolo 2), mi dichiaro contrario a questo emendamento.

Ripeto che la figura apicale deve restare una figura rilevante, da dover selezionare attraverso il concorso pubblico e, quindi contestualmente non posso che esprimere parere contrario anche alla soppressione dell'articolo 10. Credo che se gli onorevoli proponenti volessero ritirare l'emendamento assumerebbero un atteggiamento tale da favorire, oltre tutto, la conclusione dell'*iter* di questo disegno di legge.

Torno a ripetere che con questo provvedimento non è certo possibile fronteggiare tutte le esigenze, ma ci sono delle linee da rispettare e delle scelte da operare; nella fattispecie la scelta operata dal Governo è quella di tentare di mantenere una immagine coerente delle figure apicali, per cui se l'emendamento non sarà ritirato il parere del Governo è contrario.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. In qualità di firmataria dell'emendamento 9. 10, di identico tenore agli emendamenti 9. 2 e 9. 6, sento di dover rispondere all'onorevole ministro che da quanto ha affermato in questa seduta, come nelle precedenti, sembra di capire che per favorire l'*iter* di questa legge di fatto nessun gruppo politico avrebbe dovuto presentare emendamenti. Estendendo il concetto al massimo dovrei dire che in effetti è quasi inutile che vi sia il Parlamento, giacché il Governo porta avanti le leggi per suo conto.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Io ho espresso anche un'opinione di merito e l'opinione di merito si compone di valutazioni di merito e anche di valutazioni politiche.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Le valutazioni politiche sono consentite, rimangono meno consentite quando sono strettamente partitiche o di convenienza, perché

non credo che la velocità dell'*iter* giustifichi il fatto che una legge sia varata in una forma tale da non conseguire i risultati per cui era stata presentata.

Con questo sistema si rischia di stravolgere il significato e lo scopo del provvedimento che stiamo discutendo, noi pertanto ci permettiamo di insistere e ci conforta la considerazione che altri colleghi di altri gruppi politici o, visto che vogliamo fare la distinzione, « partitici », abbiano presentato lo stesso emendamento, il cui non accoglimento rischierebbe di creare una discriminazione pesante. Invito quindi il relatore ed il Governo a prendere in considerazione l'emendamento in questione per arrivare ad una soluzione che sia il più possibile giusta per la categoria interessata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Del Mese ed altri 9. 6 di identico tenore agli emendamenti Falcier 9. 2 e Mazzone ed altri 9. 10, favorevole il relatore e contrario il Governo.

(È approvato).

L'emendamento sarà trasmesso alla I Commissione affari costituzionali affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Gli onorevoli Del Mese, Curci, Rinaldi e Cobellis hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, secondo comma, sostituire le parole: « di assenso dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate » con le altre: « deliberazione del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di destinazione previa acquisizione della relativa deliberazione di assenso, perfetta ai sensi di legge, del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di provenienza ».

9. 7.

PAOLO DEL MESE. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Benevelli, Giovagnoli, Palopoli e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Qualora esistano più domande di trasferimento per una medesima unità sanitaria locale il trasferimento avverrà a favore del personale in possesso di maggiori titoli o anzianità di servizio ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 o della normativa regionale vigente in materia ».

9. 9.

LUIGI BENEVELLI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Del Donno, Muscardini Palli e Mazzone hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, terzo comma, sopprimere le seguenti parole: « escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali ».

9. 4.

L'onorevole Falcier ha presentato il seguente emendamento, di tenore identico al precedente:

All'articolo 9, terzo comma, stralciare da: « escluso » fino a: « apicali ».

9. 5.

Gli onorevoli Del Mese, Curci, Rinaldi e Cobellis hanno presentato il seguente emendamento di identico tenore ai due precedenti:

All'articolo 9, terzo comma, eliminare le parole: « escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali ».

9. 8.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Insisto sull'emendamento 9. 4 che non può che essere accolto poiché si riferisce a quello al primo comma poc'anzi approvato.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 9. 4.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Il Governo è contrario per le ragioni prima indicate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Del Donno ed altri 9. 4 di tenore identico agli emendamenti Falcier 9. 5 e Del Mese ed altri 9. 8, favorevole il relatore e contrario il Governo.

(È approvato).

L'emendamento sarà trasmesso alla I Commissione affari costituzionali affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

(Copertura per concorso pubblico dei posti vacanti nelle posizioni funzionali apicali).

La copertura dei posti vacanti nelle posizioni funzionali apicali, per le quali è previsto il possesso del diploma di laurea, ha luogo esclusivamente mediante pubblico concorso per titoli ed esami da espletarsi secondo la normativa vigente, come modificata dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

L'onorevole Falcier ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 10.

10. 6.

Gli onorevoli Del Mese, Curci, Rinaldi e Cobellis hanno presentato il seguente emendamento di tenore identico al precedente:

Sopprimere l'articolo 10.

10. 4.

Gli onorevoli Del Donno, Muscardini Palli e Mazzone hanno presentato il se-

guente emendamento di tenore identico ai precedenti:

Sopprimere l'articolo 10.

10. 1.

L'onorevole Falcier ha presentato, in subordine al suo emendamento soppressivo, il seguente:

Dopo la parola: « apicali » aggiungere le altre: « salvo quanto previsto dalla presente legge per il personale in servizio al 31 dicembre 1983 ».

10. 2.

Gli onorevoli Muscardini Palli, Mazzone e Del Donno hanno presentato, in subordine al proprio emendamento soppressivo, il seguente:

Aggiungere dopo le parole: « presente legge » le altre: « fatta eccezione per le previsioni dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 ».

10. 5.

L'onorevole Meleleo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 10 i seguenti commi:

« Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il personale del ruolo amministrativo che alla data della presente legge ricopra, con formale atto deliberativo esecutivo ai sensi di legge, un incarico nella posizione funzionale apicale quale componente l'ufficio di direzione e che abbia ricoperto tale incarico per almeno un anno, è ammesso a partecipare al concorso interno riservato (esame colloquio) anche in carenza dei prescritti requisiti.

Fermo restando quanto disposto dal precedente primo comma, il personale laureato dei ruoli sanitario, professionale e tecnico, che alla data della presente legge ricopra, con formale atto deliberativo esecutivo ai sensi di legge, un incarico nella posizione funzionale apicale quale compo-

nente l'ufficio di direzione e che abbia ricoperto tale incarico per almeno un anno, è ammesso a partecipare al concorso interno riservato (esame colloquio) anche in carenza dei requisiti di anzianità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ».

10. 3.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Falcier 10. 6.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Il Governo è contrario alla soppressione dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Falcier 10. 6, di identico tenore agli emendamenti Del Mese ed altri 10. 4 e Del Donno ed altri 10. 1, favorevole il relatore e contrario il Governo.

(È approvato).

L'emendamento verrà trasmesso alla I Commissione affari costituzionali affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

A seguito di tale votazione sono esclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 10 (Falcier 10. 2, Muscardini Palli ed altri 10. 5 e Meleleo 10. 3).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

(*Trasferimenti interregionali*).

Il personale delle unità sanitarie locali, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali di cui al precedente articolo 10, avente diritto alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali o provinciali del Servizio sanitario nazionale, che abbia presentato entro la data del 31 dicembre 1983 istanza di trasferimento interregionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, è inquadrato nel ruolo nomina-

tivo della regione o provincia autonoma di destinazione, nella stessa posizione funzionale spettantegli nella regione o provincia autonoma di provenienza, se entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le regioni interessate abbiano espresso parere favorevole al trasferimento.

Gli onorevoli Curci, Rinaldi e Corsi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11 sopprimere le parole: « escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali di cui al precedente articolo 10 ».

11. 3.

L'onorevole Falcier ha presentato il seguente emendamento, di tenore identico al precedente:

Sopprimere le parole da: « escluso » a: « articolo 10 ».

11. 1.

Gli onorevoli Muscardini Palli, Mazzone e Del Donno hanno presentato il seguente emendamento di identico tenore ai due precedenti:

Sopprimere le parole: « appartenente alle posizioni funzionali apicali di cui al precedente articolo 10 ».

11. 5.

Poiché l'emendamento soppressivo dell'articolo 10 è stato votato in linea di principio, ritengo opportuno, nonostante gli emendamenti di cui testé ho dato lettura facciano riferimento a tale articolo, procedere alla loro votazione.

Gli onorevoli Del Donno, Muscardini Palli e Mazzone hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11 sostituire le parole: « escluso quello laureato » con le seguenti: « compreso quello laureato ».

11. 2.

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1985

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Curci ed altri 11. 3.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Curci ed altri 11. 3, di identico tenore agli emendamenti Falcier 11. 1 e Muscardini Palli ed altri 11. 5, favorevole il relatore e contrario il Governo.

(È approvato).

L'emendamento sarà trasmesso alla I Commissione affari costituzionali affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento Curci ed altri 11. 3 l'emendamento Del Donno ed altri è precluso.

Gli onorevoli Del Mese, Rinaldi, Cobellis e Corsi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11, dopo le parole: « espresso parere favorevole al trasferimento » aggiungere la frase: « In mancanza di atti di diniego, il parere si intende espresso favorevolmente ».

11. 4.

PAOLO DEL MESE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Benevelli, Giovagnoli, Palopoli e Tagliabue hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Norme transitorie).

Il personale che ricopre, per incarico conferito dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984, un posto vacante nelle POP o

definitive è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei concorsi pubblici e comunque non oltre 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge.

11. 01.

LUIGI BENEVELLI. Lo ritiro, riservandomi di ripresentarlo in sede di norme transitorie.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Anch'io sono dell'opinione che sia opportuno il rinvio dell'esame dell'articolo aggiuntivo 11-bis e che l'onorevole Benevelli, eventualmente, lo ripresenti in sede di norme transitorie.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo

ART. 12.

(Trasferimenti in base all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12).

Sono abrogate le disposizioni di cui al comma tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, introdotte con la legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

Il personale, che sia stato assegnato all'INPS o alle unità sanitarie locali in base ai contingenti numerici determinati ai sensi dell'articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e che, nel periodo dal 28 novembre 1981 all'11 febbraio 1982, abbia presentato, ai sensi delle disposizioni citate nel precedente comma, al Ministero della sanità, direttamente o tramite l'ente di appartenenza, domanda di assegnazione alle unità sanitarie locali o all'INPS, è trasferito nei ruoli nominativi regionali della regione richiesta o all'INPS salvo revoca della domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale trasferito è inquadrato nei ruoli nominativi regionali e in quelli speciali dell'INPS con decorrenza dal 1° luglio 1984 con la stessa posizione giuridica e funzionale posseduta alla data del trasferimento.

Per l'attuazione di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità in base ad obiettive esigenze.

Le regioni, su richiesta delle unità sanitarie locali interessate, possono, per esigenze di servizio, disporre il trattenimento in servizio del personale trasferito sino all'espletamento dei pubblici concorsi e, comunque, non oltre il 30 dicembre 1984.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Poiché non è possibile questa mattina, mancando pochi minuti all'inizio dei lavori dell'Assemblea, esaminare l'articolo 12 e i relativi emendamenti penso sia il caso — questa ipotesi d'altronde era già stata prospettata — di sollecitare su questa stessa norma in esame il parere della XIII Commissione.

PRESIDENTE. Desidero esprimere una preoccupazione che oltre ad essere personale è senz'altro anche dell'intera Commissione: cercare di procedere nel modo più spedito possibile nell'esame e nell'approvazione di questo provvedimento di legge. Comunque, ciò detto, se la Commissione concorda sulla proposta testé formulata dal relatore, non ho alcuna difficoltà a sollecitare presso la XIII Commissione quel parere che finora non ci è giunto.

FULVIO PALOPOLI. Anche il gruppo comunista non ha alcuna difficoltà ad accogliere la proposta testé fatta dal relatore. Tuttavia, desidero aggiungere, a tale riguardo, che proprio nella seduta di ieri, allorché si parlava sull'ordine dei lavori e per primo avevo avanzato un'ipotesi di questo genere, è prevalsa l'ipotesi di una

prosecuzione dell'esame del provvedimento anche in assenza di quel parere.

Fatte queste considerazioni — lo ribadisco — non ho difficoltà ad accettare la proposta del relatore.

NICOLA SCAGLIONE. Desidero precisare che non ritengo affatto necessario l'acquisizione del parere della XIII Commissione ai fini del prosieguo dei nostri lavori. Resta il fatto, comunque, che sta per avere inizio la seduta dell'Assemblea e, quindi, non possiamo che rinviare l'esame del provvedimento o a questa sera al termine dei lavori dell'aula oppure direttamente alla prossima settimana. Solo se si verificasse questa seconda ipotesi, ovviamente, potremmo cercare di acquisire il parere cui sopra ho fatto riferimento.

PRESIDENTE. A questo punto, ritengo sia il caso sospendere la seduta brevemente, onde consentire ai commissari di valutare con attenzione e tranquillità le prospettive di lavoro sui provvedimenti in esame.

La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 10,25.

PRESIDENTE. I rappresentanti dei vari gruppi sono arrivati alla definizione del seguente calendario per quanto riguarda il provvedimento in discussione: nel pomeriggio di martedì prossimo, alle ore 16, potrà lavorare il comitato informale; mercoledì 6 la Commissione tornerà a riunirsi in sede legislativa in mattinata e, compatibilmente con i lavori dell'aula, proseguirà per tutta la giornata l'esame del disegno di legge con l'impegno a concluderlo, si prospetta perciò sin da ora l'opportunità di una prosecuzione serale dei lavori.

FULVIO PALOPOLI. Desidero esprimere il mio disappunto per il fatto che non sia stata accettata la proposta avanzata dal gruppo comunista di concludere que-

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1985

sto primo esame del disegno di legge n. 2018 nella giornata di oggi o comunque al massimo entro martedì prossimo. Prendiamo comunque atto degli orientamenti espressi dalla maggioranza e vogliamo impegnare la Commissione a concludere l'esame di questo provvedimento non oltre mercoledì prossimo.

ANTONIO VENTRE. Desidero resti a verbale la mia volontà di concludere entro oggi. Non comprendiamo il motivo del rinvio alla settimana prossima e ritengo che

si sarebbe potuto concludere oggi stesso l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO